



Torino li **4 DIC. 2006**

**Allegato "A"** alla Deliberazione della Giunta Regionale n. <sup>8-5151</sup> in data <sup>29 GEN. 2007</sup> relativa all'approvazione della **4° VARIANTE strutturale al PRGI vigente del Comune di Buttigliera d'Asti (AT)**

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della LR 56/77 e smi

#### **1 Sugli elaborati di progetto:**

Alle legenda delle Tavole: 07 in scala 1:5000 - 081 in scala 1:2000 - 082 in scala 1:2000 - 083 in scala 1:2000 - 09 in scala 1:1000 - 10 in scala 1:1000 sono inserite le seguenti dizioni, che recitano:

"Le previsioni commerciali, contenute nella 4° Variante (strutturale) al PRGI di Buttigliera d'Asti adottata con DC n. 45 del 12.12.2003, non costituiscono adeguamento ai disposti di cui all'art.6, comma 5 del D.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio n.28/1999, così come modificata dalla DCR n. 347/42514 del 23.12.2003 e dalla DCR n. 59-10831 del 24.03.2006."

"Le delimitazioni delle classi di pericolosità geomorfologica a cui sono sottoposte le azioni del piano sono esclusivamente quelle rappresentate sull'elaborato n.8 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:5000 e sull'elaborato n. 9 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica con sovrapposizione aree di prevista utilizzazione urbanistica in scala 1:5000".

Sul frontespizio dell'Al. C2- Norme di attuazione è inserita la seguente dizione, che recita:

"Conseguentemente all'approvazione del 24.03.2006, da parte del Consiglio Regionale del Piemonte, della deliberazione n. 59-10831, recante Modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione n. 563-13414 del 29.10.1999 è entrata in vigore la nuova normativa sul commercio.

Sono pertanto da intendersi stralciate, le disposizioni sul commercio ovunque ricorrano in questo testo normativo e non sono previste norme transitorie che possano consentire di farne permanere la vigenza."

## 2 Alle Norme di Attuazione:

E' predisposto un nuovo Art. 3 bis intitolato "Zonizzazione acustica e clima acustico" il cui testo recita:

"A seguito della 4° Variante strutturale al PRGI è stato modificato il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Buttigliera adottato con DC n.24 del 31.07.2003.

La valutazione puntuale della compatibilità acustica del progetto di Variante al Piano di Classificazione Acustica è contenuta nell'elaborato denominato Valutazione di compatibilità acustica adottato con DC n. 23 del 27.04.2004 e facente parte della 4° Variante (strutturale) al PRGI di Buttigliera d'Asti, adottata con DC n. 45 del 12.12.2003 .

In tale documento sono analizzate le modifiche apportate dalla 4° Variante (strutturale) al PRGI indicando per ognuna di esse la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica.

A seconda dei casi previsti dagli artt.10 e 11 della LR n.52/2000 e nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia a fini residenziali, di cui al paragrafo b) del successivo art.19 di queste stesse norme di attuazione, deve sempre essere effettuata l'apposita valutazione di impatto acustico o valutazione di clima acustico.

Tali valutazioni devono chiaramente evidenziare se esiste la necessità di realizzazione di interventi di mitigazione acustica ed in particolare per la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi prossimi a impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico poiché fonti di emissioni sonore; la valutazione di clima acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale deve garantire che tali opere permettano il rispetto di tutti i limiti vigenti assoluti e differenziali nell'ambiente abitativo.

La realizzazione di tali opere è esclusivamente a carico del proponente l'opera.

Allo stesso proponente, quale requisito fondamentale per l'acquisizione dell'abitabilità, spetterà l'obbligo, una volta realizzate le opere, di presentazione di apposita relazione a firma di tecnico competente (e controfirmata dal proponente) in cui si attesta il conseguimento della conformità normativa."

Al punto 10 del paragrafo B, "Modalità d'intervento", dell'Art.8 (pag. 18 aree RR) di seguito alla dizione che recita: "...la costituzione di nuove unità immobiliari " è inserita la seguente:

"e/o frazionamenti di fabbricati per la realizzazione di più di due unità immobiliari".

Al punto 10 del paragrafo B, "Modalità d'intervento", dell'Art.10 (pag. 25 aree RM) di seguito alla dizione che recita: "...la costituzione di nuove unità immobiliari " è inserita la seguente:

"e/o frazionamenti di fabbricati per la realizzazione di più di due unità immobiliari".

Al primo comma del paragrafo C "Modalità d'intervento" dell' Art.11, di seguito alla dizione che recita: "...secondo quanto indicato nelle tabelle allegate" è aggiunta la seguente:

"Il SUE deve comunque sempre essere predisposto nei casi di successivi frazionamenti dell'area per la definizione di ulteriori lotti edificabili e nei casi in cui la viabilità di collegamento all'area non sia adeguata al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05.11.2001 e debbano essere reperiti adeguati spazi pubblici di manovra all'interno dell'area."

Al quarto comma del paragrafo C "Modalità d'intervento" dell' Art.11, di seguito alla dizione che recita:"...pari o superiore a 18mq ogni 90mc di volume residenziale" è aggiunta la seguente:

"da acquisire al patrimonio pubblico delle superfici a servizi; i restanti 7mq, dei complessivi 25 mq di superficie a servizi da computare per ogni 90mc di volume residenziale realizzato, possono essere reperiti in aree private assoggettate all'uso pubblico."

All' Art.26 delle norme di attuazione è inserita la seguente dizione iniziale che recita:

"Le definizioni uniformate dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici del Regolamento Edilizio Comunale sono quelle del Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR 29/07/1999, n. 548-9691, e prevalgono su qualsiasi altra disposizione ad esse contraria."

Il Responsabile del Settore Urbanistico  
Territoriale della Provincia di Asti  
arch. Agostino Novara

Il Referente d' Area  
di Asti della Direzione Regionale  
arch. Margherita Bianco